



Divisione Risorse

Direzione Centrale Risorse Umane
Settore Gestione del Personale
Ufficio Trattamento Economico

All'Ufficio del Direttore
dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Legge di Bilancio 2025, art. 1, comma 81: novità sulla gestione dei rimborsi spese per le trasferte – indicazioni di intervento urgente su GeMi

Con il comma 81, articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), è stato modificato sia l'articolo 51, comma 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR) relativo alla **determinazione del reddito da lavoro dipendente**, che l'articolo 95, in materia di **deducibilità delle spese** per prestazioni di lavoro.

In particolare, nell'art. 51 del TUIR è aggiunto il seguente periodo: *“i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui art 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

In sostanza, il comma 81 interviene direttamente sul TUIR introducendo questa rilevante novità in materia di rimborsi spese per le trasferte dei dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2025 **ai fini dell'esclusione delle somme dal reddito da lavoro dipendente** è previsto che le **spese di vitto, alloggio, viaggio**

e trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente, cfr. art. 1 L. 21/1992) **debbano essere pagate esclusivamente con mezzi tracciabili**. I rimborsi erogati non concorreranno alla formazione del reddito esclusivamente in caso di pagamento con:

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito, credito o prepagata (personale o aziendale, laddove precedentemente conferita);
- assegno bancario o circolare;
- “*altri sistemi di pagamento*” di cui all’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997 (sono quindi considerati validi i pagamenti effettuati tramite app o istituti di moneta elettronica – c.d. IMEL).

Si precisa che non sono interessate da questa nuova disciplina, applicabile dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per i **trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea**, quindi ad esempio autobus, aerei, treni o ancora metropolitane, la cui rimborsabilità rimane invariata.

Pertanto, fermo restando la necessità di documentare correttamente i costi sostenuti, per essere esclusi dal reddito da lavoro dipendente occorrerà documentare il sistema di pagamento che traccia la relativa spesa.

Come noto, l’Agenzia delle Entrate utilizza l’Applicativo GeMi 2.0 per la gestione delle missioni che, per l’effetto della novella legislativa, richiede un opportuno adeguamento che la scrivente Direzione Centrale, unitamente alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, ha già avviato.

Per consentire l’implementazione della corretta modalità di liquidazione, saranno posti dei **blocchi temporanei** dell’applicativo, sino al rilascio della versione aggiornata.

Nello specifico, per le missioni svolte dal 1° gennaio 2025:

- a) **Già liquidate:** verrà disposta la sospensione temporanea dell’**estrazione mensile**, per l’applicazione a cedolino;

- b) **Da inserire in GeMi:** sarà comunque possibile inserire la missione con il dettaglio di tutte le spese ma sarà temporaneamente sospesa la possibilità di richiedere il pagamento.

Naturalmente, le missioni svolte in periodi antecedenti al 1° gennaio 2025 potranno essere inserite in GeMi dai richiedenti e le stesse saranno liquidate e rimborsate secondo la consueta cadenza mensile poiché non interessate dalle modifiche di cui sopra.

Una volta rilasciata la nuova versione dell'applicativo GeMi e, di conseguenza, consentita la corretta liquidazione stante il riallineamento di Gestione Missioni alla normativa vigente, sarà cura dello scrivente Ufficio fornire ulteriori indicazioni e istruzioni in merito.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi
firmato digitalmente